

TRASMISSIONE DELLE CERTIFICAZIONE UNICA L'AGENZIA DELLE ENTRATE "PARE" CONFERMARE LA PROROGA PER LA TRASMISSIONE DELLE CERTIFICAZIONE UNICA DEI LAVORATORI AUTONOMI

di Mario Agostinelli

Con riferimento all'anno 2015, l'agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 12 febbraio 2015, ha precisato che, per il primo anno di applicazione delle disposizioni che impongono la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche di cui al commi 6-ter dell'articolo 4 del DPR 322/1998, gli operatori possono scegliere se compilare e trasmettere la sezione dedicata ai dati assicurativi relativi all'INAIL e se inviare o meno le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti.

Sempre con riferimento al periodo di imposta 2015, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che le certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730 (come redditi di lavoro autonomo non occasionale) possono essere inviate anche dopo la scadenza prevista per il 2015, senza applicazione di sanzioni. L'AE ha precisato che la stessa facoltà è consentita nel caso di CU che contengano solo dati previdenziali e assistenziali.

In altri termini e con riferimento alla prima annualità di applicazione delle nuove disposizioni che disciplinano la trasmissione telematiche delle Certificazioni Uniche, ha concesso una vera e propria deroga al termine fissato dalla legge, 7 marzo, per la trasmissione delle CUE che a vario titolo contengono dati irrilevanti ai fini della precompilato.

Secondo alcune anticipazioni non ufficiali, pare che l'Agenzia E intenda formulare tale concessione anche con riferimento all'adempimento dovuto per l'anno 2015 e i scadenza il 7 marzo 2016.

Se la deroga verrà confermata anche per l'adempimento 2016 tutti i redditi certificati mediante CU 2016 ma afferenti categorie non dichiarabili con il 730 potranno essere inviate oltre il termine del 7 marzo.

A tal fine nella tabella si identificano le categorie reddituali diverse da quelle riconducibili ad un rapporto di lavoro dipendente, equiparato e assimilato, che

sono soggette alla CU 2016 e che confluiscono nel dichiarativo 730.

**TABELLA DI RACCORDO TRA CERTIFICAZIONE UNICA 2016 – LAVORO AUTONOMO
E RIGHI DA D3 A D5 DEL QUADRO D DEL MODELLO 730/2016**

"CAUSALE" INDICATA NEL PUNTO 1 DELLA CU	RIGO E CODICE DA INDICARE NEL QUADRO D	TIPOLOGIA DI REDDITO
B	D3 codice 1	Proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali da parte dell'autore o inventore
C	D3 codice 3	Redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
D	D3 codice 3	Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali
E	D3 codice 2	Redditi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali
L	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio eredi e legatari)
L1	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione
M	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale
M1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere
M2	D5 codice 2	Redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI
N	D4 codice 7	Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche, attività sportive dilettantistiche.
O	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
O1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
V1	D5 codice 1	Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente

Le Certificazioni Uniche che attestano i redditi di cui sopra devono in ogni caso essere trasmesse entro il termine del 7 marzo 2016.

Si tratta di attendere le istruzioni ufficiali dell'Agenzia delle Entrate sia con riferimento alla conferma della concessione della deroga già accordata per l'anno 2015 anche per l'anno 2016, sia con riferimento ad eventuali nuovi termini di trasmissione delle Certificazioni Uniche lavoratori autonomi i cui redditi non confluiscono nel 730.

Si rammenta, infatti, che la trasmissione della Certificazione Unica è anche adempimento equiparato all'esposizione dei relativi dati nel modello 770. Da tale incrocio normativo emerge che la trasmissione della Certificazione Unica non unicamente funzionale alla predisposizione del 730 precompilato, ma anche al

www.commercialistatelematico.com

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

corretto adempimento dichiarativo a cui sono tenuto i sostituti di imposta costituendo una quota parte dello stesso adempimento.

Ci si augura che l'intervento amministrativo dell'Agenzia delle Entrate intervenga quanto prima e fornisca le corrette indicazioni operative.

10 febbraio 2016

Mario Agostinelli